Newsletter

Ufficio
Ambiente e Sicurezza

n. 6 - 2023

Verona, 23 Giugno 2023

Apindustria Confimi Verona
associazione delle piccole e medie imprese
via Albere 21 - Centro Palladio - 37138 Verona
tel 045/8102001 Fax 045/8101988-8101966
info@apiverona.net
www.apiverona.it

SOMMARIO

I testi integrali delle novità riportate sono disponibili sul nostro sito www.apiverona.it nella sezione News del settore Ambiente e Sicurezza (A&S)

NEWS AMBIENTE

AMBIENTE - Correttivo al codice ambientale, al via le nuove norme in tema di gestione dei rifiuti……….……..……..………………………….……..…..…..…..…..…..…………..……..……..………..3
AMBIENTE/RIFIUTI - Interpello ambientale: chiarimento sulla applicazione e smaltimento dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione………………………..……..……..…..………………..……..6
EMISSIONI IN ATMOSFERA – Nuova autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera della Provincia di Verona, determinazione n. 1302/2023…..…..…..…………………….8
RIFIUTI/RENTRI – Pubblicazione decreto ministeriale…….……………………………….….…..……..8
RIFIUTI - Consegna ritardata del MUD entro il 6 settembre p.v……..…..…………..…..……..……...9

NEWS SICUREZZA

SICUREZZA SUL LAVORO - Tutela infortuni RLS: chiarimenti INAIL…………………………...10
SICUREZZA SUL LAVORO – Interpello ministeriale, RLS…………………………………………10
SICUREZZA SUL LAVORO - Prevenzione, dall'Inail un nuovo applicativo per ridurre i livelli di rischio…………………………………………………………………………………………………...11
SICUREZZA SUL LAVORO - Formazione addetti antincendio svolta prima del 04.10.2017: corso di aggiornamento entro il 04.10.2023……………………………………………………12
SICUREZZA SUL LAVORO - Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, elenco dei soggetti abilitati…………………………………………………………………………………………...13
SICUREZZA SUL LAVORO - Piano Mirato di Prevenzione (PMP)……………………………..13

NEWS AREA TECNICA

PREVENZIONE INCENDI – Presentazione SCIA, visite di controllo dei Vigili del fuoco , disponibili linee guida…………………………………………………………………...…………15
SOSTANZE PERICOLOSE - Modifica della Voce 63 dell'Allegato XVII: restrizione all'utilizzo del piombo……………………………………………………………………………………………15

APPROFONDIMENTI

SICUREZZA SUL LAVORO - Agenti chimici pericolosi, istruzioni ad uso dei lavoratori…….17

Apindustria Confimi Verona
associazione delle piccole e medie imprese
via Albere 21 - Centro Palladio - 37138 Verona
tel 045/8102001 Fax 045/8101988-8101966
info@apiverona.net
www.apiverona.it

AMBIENTE - Correttivo al codice ambientale, al via le nuove norme in tema di gestione dei rifiuti
https://www.apiverona.it/ambiente-correttivo-al-codice-ambientale-al-via-le-nuove-norme-in-tema-di-gestione-dei-rifiuti/

Fonte: Smart 24 HSE – Il Sole 24 ore

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale 1 giugno 2023, n. 127 il D.Lgs 23 dicembre 2022, n. 213 che reca una serie di modifiche alla disciplina dei rifiuti e degli imballaggi contenute, rispettivamente, nei titoli I e II della Parte IV del Codice dell'ambiente. Modificato altresì il titolo III della medesima Parte IV relativo alla gestione di particolari categorie di rifiuti.

Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità, sono state, inoltre, apportate integrazioni volte a consentire una più chiara definizione dell'ambito applicativo di alcune disposizioni, eliminando norme superflue ovvero specificando l'oggetto e il contenuto di altre, anche avendo riguardo alla ratio legislativa e alle concrete criticità applicative riscontrate.

In seguito di riporta una sintesi delle novità di maggior rilievo contenute nel correttivo ambientale.

Responsabilità estesa del produttore
L'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame modifica l'art. 178-bis del Codice, che disciplina la responsabilità estesa del produttore (EPR, acronimo dell'inglese Extended Producer Responsibility), al fine precipuo di escludere la possibilità, attualmente prevista, di istituire regimi di EPR anche su istanza di parte.

Tale esclusione è volta a evitare la costituzione di nuove filiere sulla base di esigenze di singoli produttori facendo ricadere la responsabilità finanziaria sui consumatori anche per oggetti o sostanze che potrebbero non necessitare di tale tipologia di gestione, come ad esempio per i prodotti alimentari.

Anche il comma 2 interviene sulla disciplina della responsabilità estesa del produttore, prevedendo una modifica dei termini previsti per la trasmissione annuale (al Registro nazionale dei produttori, istituito presso il Ministero della transizione ecologica, al quale i soggetti sottoposti ad un regime di EPR sono tenuti ad iscriversi), da parte dei sistemi di EPR, di documenti attinenti la gestione (bilancio o rendiconto, relazione sulla gestione, piano specifico di prevenzione e gestione, determinazione dell'entità del contributo ambientale).

Apindustria Confimi Verona
associazione delle piccole e medie imprese
via Albere 21 - Centro Palladio - 37138 Verona
tel 045/8102001 Fax 045/8101988-8101966
info@apiverona.net
www.apiverona.it

Rifiuti da costruzione e demolizione
L'articolo 1, comma 5, apporta numerose modifiche alle definizioni recate dall'art. 183 del Codice. Tralasciando le modifiche di carattere formale (v. lettere a) e b) del comma in esame), si segnala, in particolare, la modifica recata dalla lettera c), volta a precisare che i rifiuti da costruzione e demolizione sono esclusi dai rifiuti urbani solo se prodotti nell'ambito di attività di impresa.
Tale modifica si rende necessaria per consentire che i rifiuti prodotti in ambito domestico per piccole attività manutentive possano essere conferiti ai centri di raccolta e non rientrino nell'ambito della gestione dei rifiuti speciali. La modifica in esame è inoltre in linea con quanto enunciato nella nota prot. n. 10249 del 2 febbraio 2021 del Ministero dell'ambiente.

Con riferimento alla modifica all'art. 183, comma 1, lettera b-sexies, l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) che è stata predisposta a complemento del decreto in commento, ha precisato che essa si è resa necessaria per consentire che i rifiuti prodotti in ambito domestico per piccole attività manutentive possano essere conferiti ai centri di raccolta e non rientrino nell'ambito della gestione dei rifiuti speciali, aggiungendo che è evidente come la disposizione abbia impatti positivi sui cittadini che effettuano piccoli lavori edili, consentendo agli stessi di poter conferire detti rifiuti ai centri di raccolta comunali che già dispongono degli spazi dedicati ai relativi codici EER, in conformità al decreto ministeriale 8 aprile 2008.

Sistema di tracciabilità dei rifiuti
L'articolo 1, comma 9, reca numerose novelle alla disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti contenuta nell'art. 188-bis del Codice. Si ricorda, in estrema sintesi, che l'art. 6 del D.L. 135/2018 ha previsto la soppressione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Occorre però considerare che lo stesso art. 6 ha altresì previsto, in sostituzione del soppresso SISTRI, l'istituzione del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) e ha disposto - fino alla definizione ed alla piena operatività del nuovo sistema di tracciabilità organizzato e gestito direttamente dal MiTE - l'applicazione dei meccanismi di tracciabilità tradizionali (registri di carico e scarico, formulari di trasporto e MUD). Tali meccanismi sono tuttora utilizzati, poiché gli atti attuativi necessari alla definizione e all'operatività del nuovo sistema di tracciabilità non sono stati ancora emanati. Occorre altresì considerare che l'art. 1, comma 16, del d.lgs. 116/2020 ha riportato all'interno del Codice dell'ambiente (mediante la riscrittura dell'art. 188-bis del d.lgs. 152/2006) la nuova disciplina del RENTRI introdotta dal richiamato art. 6 del D.L. 135/2018.

La lettera a) reca varie modifiche al comma 1 dell'art. 188-bis del Codice.
Il numero 1) elimina un residuo e inutile (per quanto illustrato poc'anzi) richiamo all'art. 6 del D.L. 135/2018.
Il numero 2) precisa che il RENTRI è gestito direttamente dal MiTE, in linea con analoga precisazione prevista dall'art. 6 del D.L. 135/2018 ed eliminata nella succitata trasposizione operata dal D.Lgs 116/2020.
Il numero 3) interviene nella parte del comma 1 ove si dispone che, per consentire la lettura integrata dei dati, gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario identificativo di trasporto dei rifiuti sono effettuati secondo le modalità dettate con apposito decreto ministeriale.

Apindustria Confimi Verona
associazione delle piccole e medie imprese
via Albere 21 - Centro Palladio - 37138 Verona
tel 045/8102001 Fax 045/8101988-8101966
info@apiverona.net
www.apiverona.it

La modifica in esame è volta a precisare che tale decreto: è adottato sentita la Conferenza Stato-Regioni anche in considerazione dell'impatto che il sistema di tracciabilità potrebbe avere sui provvedimenti di competenza delle Regioni e delle Province autonome;provvede a determinare anche gli importi dovuti a titolo di diritti di segreteria e di contributo, da aggiornare ogni tre anni, nonché le modalità di versamento.

La lettera b) introduce un nuovo comma (3-bis) al fine di indicare in modo inequivocabile i soggetti obbligati alla iscrizione al Registro elettronico nazionale, provvedendo a trasporre quanto previsto dal comma 3 dell'art. 6 del D.L. 135/2018, la cui abrogazione è prevista nell'articolo 10 del decreto in esame.

La lettera f) introduce un nuovo comma (6-bis) che stabilisce le voci degli oneri economici a carico dei soggetti obbligati ai fini del funzionamento del RENTRI che verranno determinati e quantificati con appositi decreti ministeriali. Anche in questo caso si tratta di una trasposizione di una norma già prevista dall'art. 6 del D.L. 135/2018 (e contenuta nel comma 3-quater di tale articolo) e la cui abrogazione è prevista nell'articolo 10 del decreto in esame.

Registri di carico e scarico
L'articolo 1, comma 10, interviene su alcune disposizioni presenti nell'articolo 190 del Codice, in cui si regolano gli obblighi di tenuta del registro cronologico di carico e scarico per determinati soggetti che gestiscono a vario titolo rifiuti, precisando, in particolare, che l'attuazione di determinati adempimenti procedurali, indicati per taluni soggetti e sostitutivi dell'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico, è da considerare valida anche ai fini della comunicazione annuale al catasto dei rifiuti.

Formulario di trasporto
L'articolo 1, comma 12, modifica l'art. 193 del Codice, che disciplina le procedure per il trasporto dei rifiuti, specificando, in tema di tracciabilità, il riferimento all'entrata in vigore del modello del formulario di identificazione e le modalità di numerazione, vidimazione, tenuta e trasmissione al Registro elettronico nazionale. Inoltre, si puntualizza che i rifiuti pericolosi devono essere etichettati e imballati secondo le specifiche norme di settore vigenti, quali l'Accordo Europeo per il Trasporto su Strada di Merci Pericolose (Regolamento ADR) e il Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza. di apparecchiature elettriche ed elettroniche

Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero
L'articolo 4 interviene sulle disposizioni relative alle autorizzazioni e iscrizioni necessarie per la realizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti (contenute nella Parte quarta, Titolo I, Capo IV, del D.Lgs 152/2006), modificando, al comma 1, lettere a)-d), l'articolo 208 che disciplina l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti rilasciata dalla regione, al fine di semplificare determinate procedure.

Nello specifico, il comma 1 modifica in più punti l'art. 208 del Codice al fine di:
ribadire l'esclusione dall'autorizzazione unica regionale per la realizzazione del deposito temporaneo prima della raccolta, come previsto dall'art. 185-bis;
prevedere l'invio della comunicazione dell'autorizzazione unica regionale al Registro nazionale delle autorizzazioni al recupero (RECER), anziché al Catasto telematico.

Apindustria Confimi Verona
associazione delle piccole e medie imprese
via Albere 21 - Centro Palladio - 37138 Verona
tel 045/8102001 Fax 045/8101988-8101966
info@apiverona.net
www.apiverona.it

Semplificazioni per il recupero dei rifiuti
L'articolo 5 interviene sulla disciplina delle procedure semplificate per la gestione di rifiuti (previste nella Parte quarta, Titolo I, Capo V, del D.Lgs 152/2006), modificando in più punti gli articoli 214 e 214-ter del Codice, che prevedono misure per l'esercizio di attività e operazioni finalizzate al recupero e al riutilizzo dei rifiuti.

Il comma 1 stabilisce l'invio da parte delle province delle comunicazioni previste per lo svolgimento delle suddette attività al Registro nazionale delle autorizzazioni al recupero (RECER), anziché al Catasto telematico, mentre il successivo comma 2 modifica l'art. 214-ter del Codice, in cui sono stabilite le condizioni per l'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti in forma semplificata, introducendo un termine di novanta giorni dalla comunicazione di inizio di tale attività, entro il quale le province ovvero le città metropolitane territorialmente competenti sono obbligate alla verifica del possesso dei requisiti degli operatori impegnati in tali attività.

AMBIENTE/RIFIUTI - Interpello ambientale: chiarimento sulla applicazione e smaltimento dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione

https://www.apiverona.it/ambiente-rifiuti-interpello-ambientale-chiarimento-sulla-applicazione-e-smaltimento-dei-rifiuti-inerti-da-costruzione-e-demolizione/

Fonte: Smart 24 HSE – Il sole 24 ore

La provincia autonoma di Trento ha proposto un interpello in merito alla corretta applicazione del nuovo regolamento in materia di qualifica di rifiuto per i rifiuti inerti da costruzione e demolizione, previsto dal dm 152/2022.

In particolare, i quesiti proposti da parte della provincia riguardano i seguenti punti:

- Campo applicativo del nuovo decreto ministeriale 27 settembre 2022, n. 152;
- Modalità di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti;
- Qualità ambientale dell'aggregato recuperato;
- Tempi e modalità di adeguamento al nuovo D.M. 152/2022
- In merito a ciò, il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha specificato che tale decreto è circoscritto esclusivamente ai seguenti rifiuti:
- rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione non pericolosi e indicati al punto 1 della tabella 1 dell'Allegato 1 del decreto,
- rifiuti inerti non pericolosi di origine minerale elencati al punto 2 della tabella 1 dell'Allegato 1 dello stesso decreto.

I rifiuti derivanti da attività di costruzione e di demolizione abbandonati o sotterrati sono esclusi da tale decreto.
In particolare, il ministero puntualizza che l'attività di recupero specifica per la tipologia di rifiuti con codice CER 170302 (miscele bituminose diverse da quelle alla voce 170301) ricade nella disposizione del Dm 69/2018 che disciplina la "cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso" mentre sarà necessario applicare la disposizione del Dm 152/2022 per le attività di recupero che coinvolgono anche altri rifiuti, di cui all'allegato 1.

Apindustria Confimi Verona
associazione delle piccole e medie imprese
via Albere 21 - Centro Palladio - 37138 Verona
tel 045/8102001 Fax 045/8101988-8101966
info@apiverona.net
www.apiverona.it

Inoltre, il ministero ricorda che per l'identificazione dei processi di lavorazione dell'attività di recupero si deve tener conto del punto c) allegato 1 del decreto che riporta, a titolo di esempio, le fasi meccaniche del processo di lavorazione e inoltre specifica che "l'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni".

Qualora ci fossero degli scopi specifici diversi dagli utilizzi individuati all'Allegato 2 del Dm 152/2022, le autorizzazioni saranno rilasciate "caso per caso" ma solo previa consultazione obbligatoria e vincolante, dell'ISPRA o dell'agenzia regionale per la protezione ambientale territoriale competente.
Di seguito si riportano gli aspetti da individuare per la concessione dell'autorizzazione "caso per caso":

- i rifiuti ammissibili all'operazione di recupero;
- i processi e le tecniche di trattamento consentiti;
- i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero;
- i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto;
- un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

In particolare, i provvedimenti autorizzativi devono tener conto di una serie di aspetti, di seguito elencati, per consentire le migliori condizioni per svolgere le operazioni di recupero, in particolare devono:

- individuare le operazioni di recupero compatibili con le caratteristiche dei rifiuti in entrata, in modo da garantire la qualità dei materiali in uscita,
- essere conformi alle norme tecniche di riferimento e gli standard tecnico prestazionali,
- dettagliare gli usi ammessi per la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto, tenendo conto dei processi produttivi in cui l'end of waste viene utilizzato,
- riportare i parametri da analizzare per la verifica delle condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuti e la relativa frequenza di analisi.
- In riferimento al quesito sulle modalità di stoccaggio dei rifiuti in ingresso, restano valide le norme tecniche vigenti per l'operazione di messa in riserva dei rifiuti non pericolosi, previste dal Dm 88/98 e dal Decreto 26 luglio 2022 n 187.

Per quanto riguarda la cessazione della qualifica di rifiuto, è necessario che si soddisfino al contempo due condizioni:

- l'aggregato recuperato è conforme ai criteri contenuti nell'Allegato 1
- ed è utilizzato esclusivamente per gli scopi specifici elencati nell'Allegato 2
- mentre, qualora si sospetti la presenza di contaminazione dell'aggregato recuperato, devono essere effettuate le opportune verifiche nel rispetto dei principi generali della gestione dei rifiuti, previsto dall'articolo 177 comma 4 del Dlgs n. 152/2006, secondo cui "I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, in particolare:
- senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, per la fauna e la flora;
- senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente."

API INDUSTRIA confimi verona
Apindustria Confimi Verona
associazione delle piccole e medie imprese
via Albere 21 - Centro Palladio - 37138 Verona
tel 045/8102001 Fax 045/8101988-8101966
info@apiverona.net
www.apiverona.it

Infine, in merito alle tempistiche e alle modalità di adeguamento al nuovo Dm 152/2006, si deve far riferimento ai punti 4a) e 4b) che gli articoli 7 e 8 del Dm 152/2022, modificato dalla legge 24 febbraio 2023 n. 14 mentre per i materiali già prodotti prima della data di entrata in vigore del decreto e quelli già autorizzati alle procedure di recupero, possono essere utilizzati in conformità alla comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 del Dlgs 152/2006 o nel rispetto dell'autorizzazione concessa di cui al Capo IV, Titolo I, parte IV, ovvero del Titolo III bis, della Parte II, del Dlgs 152/2006.

EMISSIONI IN ATMOSFERA – Nuova autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera della Provincia di Verona, determinazione n. 1302/2023
https://www.apiverona.it/emissioni-in-atmosfera-nuova-autorizzazione-di-carattere-generale-alle-emissioni-in-atmosfera-della-provincia-di-verona-determinazione-n-1302-2023/

La Provincia di Verona con determinazione n. 1302/2023 del 4 maggio 2023 ha rinnovata la precedente autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti e le attività in deroga, ai sensi dell'articolo 272, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 s.m.i. L'efficacia del provvedimento decorre dal 6 agosto 2023 e ha durata sino al 5 agosto 2038.

Le domande di adesione alla nuova autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera, da richiedere per le attività individuate nell'allegato 1, possono essere presentate utilizzando la documentazione allegata e a far data dal 6 agosto 2023.

Salvo richiesta di adeguamento alle nuove condizioni, gli impianti già autorizzati continuano a rispettare le prescrizioni tecniche della precedente autorizzazione a carattere generale fino a naturale scadenza della propria autorizzazione.

Fino al 5 agosto 2023, le domande di adesione continuano ad essere presentate ai sensi della determinazione n. 2982/12 del 10 luglio 2012.

Si ricorda che l'attività potrà iniziare decorsi 45 giorni dalla presentazione della domanda in regime di silenzio/assenso. Eventuali domande presentate all'interno dei procedimenti di AUA seguono l'iter e le tempistiche di quest'ultima.

RIFIUTI/RENTRI – Pubblicazione decreto ministeriale
https://www.apiverona.it/rifiuti-rentri-pubblicazione-decreto-ministeriale/

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.126 del 31-05-2023 i**l Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 4 aprile 2023 n. 59** contenente il Regolamento recante: «Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152».

Apindustria Confimi Verona
associazione delle piccole e medie imprese
via Albere 21 - Centro Palladio - 37138 Verona
tel 045/8102001 Fax 045/8101988-8101966
info@apiverona.net
www.apiverona.it

Il decreto, in vigore dal 15.06.2023, per quanto riguarda le tempistiche di iscrizione al RENTRI prevede quanto segue ex art. 13 comma 1:
a) a decorrere dal 13 febbraio 2025 ed entro i 60 giorni successivi, per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 18 (*soggetti delegati);*
b) a decorrere dal 14 agosto 2025 ed entro i 60 giorni successivi, per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti;
c) a decorrere dal 13 febbraio 2026 ed entro i 60 giorni successivi, per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell'articolo 12 comma 1.

Sono tenuti ad iscriversi al RENTRI i soggetti ex art.12 comma 1:
a) gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
b) i produttori di rifiuti pericolosi, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 9;
c) gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
d) i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
e) i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del D.Lgs. n. 152 del 2006, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.
Sono esonerati dall'obbligo di iscrizione al RENTRI gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 c.c. che non producono rifiuti pericolosi (art. 12 comma 9).

Sono abrogati ***dal 13 febbraio 2025*** il DM 1° aprile 1998 n. 145 (modello formulario cartaceo) e il DM 1° aprile 1998 n. 148 (modello registro cartaceo).

Si fa riserva di successive indicazioni e approfondimenti, anche mediante eventuali webinar informativi.

Link al testo
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2023/05/31/126/sg/pdf

RIFIUTI - Consegna ritardata del MUD entro il 6 settembre p.v.
https://www.apiverona.it/rifiuti-consegna-ritardata-del-mud-entro-il-6-settembre-p-v-2/

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 59 in data 10/03/2023 il DPCM del 3 febbraio 2023 recante «Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2023». La scadenza per la presentazione del Mud 2023 è quindi fissata per il giorno **8 luglio 2023.**

La trasmissione tardiva della Comunicazione MUD 2023 (o l'invio per annullare e sostituire una precedente dichiarazione inesatta o incompleta) può essere effettuata entro il termine del 6 settembre 2023, ed è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria da 26,00 a 160,00 euro.

Si ricorda che i soggetti che non presentano la Comunicazione MUD RIFIUTI (o la presentano, ma in modo incompleto o inesatto) rischiano una sanzione amministrativa compresa tra 2.000 e 10.000 euro.

Apindustria Confimi Verona
associazione delle piccole e medie imprese
via Albere 21 - Centro Palladio - 37138 Verona
tel 045/8102001 Fax 045/8101988-8101966
info@apiverona.net
www.apiverona.it

NEWS SICUREZZA

SICUREZZA SUL LAVORO - Tutela infortuni RLS: chiarimenti INAIL
https://www.apiverona.it/sicurezza-sul-lavoro-tutela-infortuni-rls-chiarimenti-inail/

Fonte www.inail.it

La circolare n. 23 del 1° giugno 2023 fornisce chiarimenti sugli infortuni accaduti ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, aziendali o di unità produttiva, territoriali e di sito produttivo.

Gli eventi lesivi accaduti ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), aziendali o di unità produttiva, territoriali (RLST) e di sito produttivo (RLSSP) di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, che occorrono agli stessi nell'esercizio delle loro funzioni o ad esse strumentalmente collegati, sono da considerarsi infortuni avvenuti in occasione di lavoro e quindi sono compresi nella tutela assicurativa Inail.

Gli eventi lesivi eventualmente occorsi ai predetti rappresentanti dei lavoratori sono considerati ai fini dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico della posizione assicurativa territoriale di cui è titolare il datore di lavoro, ai sensi degli articoli 19 e seguenti delle vigenti modalità di applicazione delle tariffe dei premi, approvate con il decreto interministeriale 27 febbraio 2019.

SICUREZZA SUL LAVORO – Interpello ministeriale, RLS
https://www.apiverona.it/sicurezza-sul-lavoro-interpello-ministeriale-rls/

Reso disponibile l'interpello numero 3 del 2023 dal ministero del Lavoro tramite la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro,in ordine alle ore di frequenza obbligatoria per i partecipanti ai corsi di formazione per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), di cui all'art. 37, co. 11, del d.lgs. n. 81/2008. Seduta della Commissione del 29 maggio 2023.

Viene chiarito che non è possibile ridurre, neppure in modo parziale, la formazione obbligatoria a carico dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls) prevista dall'articolo 37, comma 11, del Dlgs 81/2008, il Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Apindustria Confimi Verona
associazione delle piccole e medie imprese
via Albere 21 - Centro Palladio - 37138 Verona
tel 045/8102001 Fax 045/8101988-8101966
info@apiverona.net
www.apiverona.it

SICUREZZA SUL LAVORO - Prevenzione, dall'Inail un nuovo applicativo per ridurre i livelli di rischio
https://www.apiverona.it/sicurezza-sul-lavoro-prevenzione-dallinail-un-nuovo-applicativo-per-ridurre-i-livelli-di-rischio/

Fonte www.inail.it

INAIL mette a disposizione uno strumento che consente a imprese e datori di lavoro di individuare le soluzioni più appropriate nella valutazione dei rischi per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Rendere fruibili prodotti e strumenti tecnici per la riduzione dei livelli di rischio, individuando soluzioni specialistiche finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro attraverso uno specifico applicativo informatico. È quello che permette a imprese e datori di lavoro il nuovo ambiente di consultazione interattivo, proposto dall'Inail con la pubblicazione della circolare n.18 del 19 maggio 2023. In particolare, l'Istituto, in coerenza con le citate disposizioni normative, ha realizzato un ambiente di consultazione interattivo (repository) allo scopo di rendere fruibili al datore di lavoro e alle imprese i prodotti e gli strumenti citati, permettendo così di individuare soluzioni tecniche specialistiche orientate alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Alla base dell'applicativo ricerche scientifiche e criteri metodologici. Predisposto in attuazione dell'art. 28 del decreto legislativo 81/2008 in tema di valutazione dei rischi, il nuovo applicativo è basato su un impianto tecnologico mutuato da esperienze di ricerca nazionali ed internazionali e prevede la definizione di standard metodologici nella validazione degli strumenti per la riduzione dei livelli di rischio, applicati con una griglia predefinita formata da un prerequisito d'inclusione e da cinque specifici criteri di ammissibilità. In questo modo sarà possibile aggiornare l'archivio interattivo con ulteriori procedure di valutazione, sulla base dell'evoluzione tecnico-scientifica delle attività di ricerca e di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Indicazioni e norme di utilizzo. L'accesso all'applicativo è disponibile sul portale Inail a partire dal 22 maggio 2023 attraverso il percorso Attività>Prevenzione e sicurezza> Strumenti per la valutazione del rischio. Per agevolare la ricerca, l'utente ha a disposizione una serie di filtri con cui effettuare la selezione dei prodotti presenti in banca dati, come il tipo di attività economica e lavorativa da opzionare anche mediante il codice Ateco. Oppure può individuare tipologie specifiche di rischi, selezionando ad esempio da quelli ergonomici a quelli da agenti fisici, da quelli biologici e quelli elettrici, da quelli da ambienti confinati a quelli da sostanze pericolose. Da ultimo, può indicare anche il tipo di strumento da utilizzare, scegliendolo tra applicativi, banche dati, buone pratiche, linee di indirizzo e linee guida, schede informative, procedure, software.

Assistenza agli utenti online e tramite Contact center. Per ogni altra informazione e richiesta di assistenza, nell'area Supporto e Contatti del sito dell'Istituto è disponibile il servizio Inail risponde. È possibile rivolgersi anche al Contact center al numero 066001, accessibile sia da rete fissa sia da rete mobile.

Apindustria Confimi Verona
associazione delle piccole e medie imprese
via Albere 21 - Centro Palladio - 37138 Verona
tel 045/8102001 Fax 045/8101988-8101966
info@apiverona.net
www.apiverona.it

SICUREZZA SUL LAVORO - Formazione addetti antincendio svolta prima del 04.10.2017: corso di aggiornamento entro il 04.10.2023
https://www.apiverona.it/sicurezza-sul-lavoro-formazione-addetti-antincendio-svolta-prima-del-04-10-2017-corso-di-aggiornamento-entro-il-04-10-2023/

Si ricorda che, secondo quanto stabilito dal Decreto Ministeriale 2 settembre 2021, il 4 ottobre 2023 scade il termine entro il quale gli addetti al servizio antincendio devono effettuare il corso di aggiornamento nel caso in cui abbiano svolto il corso di formazione antincendio o l'ultimo aggiornamento prima del 4 ottobre 2017.

Il corso di aggiornamento ha durata di:
2 ore (solo la parte pratica), se l'azienda è classificata con il livello di rischio 1;
5 ore (compresa la verifica di apprendimento), se l'azienda è classificata con il livello di rischio 2;
8 ore (compresa la verifica di apprendimento), se l'azienda è classificata con il livello di rischio 3.

La formazione degli addetti al servizio antincendio deve essere ripetuta con cadenza quinquennale a partire dalla data di svolgimento del corso di formazione o dell'effettuazione dell'ultimo corso di aggiornamento. Il datore di lavoro effettua la valutazione del rischio incendio, obbligatoria quale parte integrante del Documento Valutazione Rischi DVR ex D.Lgs. 81/08, tenendo conto in particolare dei criteri esposti nel D.M. 03.09.21. Le attività lavorative vengono classificate, in funzione del rischio di incendio ivi presente, nelle tre differenti categorie su richiamate: livello 1, livello 2 o livello 3. L'aggiornamento della formazione degli incaricati aziendali, il cui numero viene determinato sempre nell'ambito della valutazione dei rischi, è legata a detta classificazione dell'attività.

Per quanto riguarda la classificazione del livello di rischio delle attività, rientrano nel livello 3:

- gli stabilimenti di "soglia inferiore" e di "soglia superiore" rientranti nella normativa sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose;
- le fabbriche e depositi di esplosivi;
- le centrali termoelettriche;
- gli impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
- gli impianti e laboratori nucleari;
- i depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2;
- le attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2;
- le aerostazioni, le stazioni ferroviarie, le stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; le metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
- gli interporti con superficie superiore a 20.000 m2;
- gli alberghi con oltre 200 posti letto;
- le strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;
- le scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti;
- gli uffici con oltre 1.000 persone presenti;
- i cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, la manutenzione e la riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
- i cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
- gli stabilimenti e gli impianti ove si effettua lo stoccaggio dei rifiuti, nonché le operazioni di trattamento dei rifiuti, ad esclusione dei rifiuti inerti.

API INDUSTRIA confimi verona
Apindustria Confimi Verona
associazione delle piccole e medie imprese
via Albere 21 - Centro Palladio - 37138 Verona
tel 045/8102001 Fax 045/8101988-8101966
info@apiverona.net
www.apiverona.it

Appartengono invece al livello 2:

- i luoghi di lavoro soggetti alla prevenzione incendi (di cui all'allegato I del Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151), con esclusione delle attività di livello 3;
- i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, con esclusione di quelli svolti interamente all'aperto.

Sono infine classificate a rischio incendio di livello 1, tutte le attività non ricomprese nei livelli 2 e 3 e dove, in generale, le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.

APISERVIZI Srl Società di servizi di APINDUSTRIA CONFIMI VERONA organizza corsi aziendali e interaziendali sulla materia
Per informazioni Antonella Ricciardo Calderaro, tel. 045 8102001 – a.ricciardo@apiverona.net

SICUREZZA SUL LAVORO - Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, elenco dei soggetti abilitati
https://www.apiverona.it/sicurezza-sul-lavoro-verifiche-periodiche-delle-attrezzature-di-lavoro-elenco-dei-soggetti-abilitati-2/

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Decreto Interministeriale n. 76 del 20 giugno 2023, ha adottato il quarantunesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del decreto 11 aprile 2011, ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

SICUREZZA SUL LAVORO - Piano Mirato di Prevenzione (PMP)
https://www.apiverona.it/sicurezza-e-salute-sul-lavoro-piano-mirato-di-prevenzione-pmp/

Si informa che lo SPISAL dell'ULSS 9 SCALIGERA sta attivando il Piano Mirato di Prevenzione (PMP) per i settori metalmeccanico, della logistica e del legno, come previsto dal Piano Regionale di Prevenzione 2020-2025 (PRP).

Il Piano Mirato di Prevenzione (PMP) si configura come un modello territoriale partecipativo di assistenza e supporto alle imprese nella prevenzione dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro.
La Regione Veneto ha istituito gruppi tecnici tematici per i settori legno, logistica, metalmeccanica. Per ogni settore è stato estrapolato un elenco di aziende selezionate in base a criteri oggettivi (Flussi INAIL,infortuni positivi, gravità infortuni, numerosità dipendenti ecc.), eventualmente integrate da ulteriori imprese scelte in ambito territoriale.

Vengono messe a disposizione una check list di autovalutazione, utile a tutte le aziende dei settori interessati e una check list da compilare on-line e valutata dal Servizio SPISAL da compilare da parte delle Aziende che verranno direttamente convocate tramite lettera dello SPISAL.

Apindustria Confimi Verona
associazione delle piccole e medie imprese
via Albere 21 - Centro Palladio - 37138 Verona
tel 045/8102001 Fax 045/8101988-8101966
info@apiverona.net
www.apiverona.it

Nello specifico, vengono messi a disposizione i seguenti strumenti:

1. check-list sui rischi specifici
focalizzate su alcuni rischi ritenuti particolarmente significativi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Esse prevedono necessariamente risposte standard e semplificate rispetto alla reale complessità dei temi affrontati.

2. check-list di autovalutazione
E' un ulteriore strumento utile a supportare l'azienda nell'approfondimento dei principali rischi ritenuti particolarmente significativi e per individuare le misure di miglioramento per una corretta gestione dei rischi. Queste check-list sono e restano a disposizione del Datore di lavoro e delle figure della prevenzione.

FASI DEL PIANO MIRATO DI PREVENZIONE

1. Informazione alle Aziende e alle Parti sociali
E' il primo momento fondamentale di avvio del processo. Lo SPISAL invita le aziende del settore (legno, logistica, metalmeccanica) ad un incontro in videoconferenza, richiedendo la presenza delle figure della prevenzione aziendale.

Alla riunione vi partecipano anche i rappresentanti delle Parti Sociali. Nella riunione viene presentato il Piano Mirato di Prevenzione, le fasi previste, il questionario delle check-list sui rischi specifici da compilare on-line e valutate dal Servizio SPISAL e le check-list di autovalutazione a disposizione delle aziende.

2. Interventi ULSS
Valutazione delle risposte ai questionari (check-list sui rischi specifici).
Selezione delle Aziende in cui effettuare sopralluoghi e approfondimenti.
Restituzione alle Aziende e alle Parti Sociali dei risultati finali, conseguiti con l'analisi sui settori.
Offerta eventuale di momenti informativi/formativi alle figure della prevenzione aziendale.

PIANI MIRATI E IMPLEMENTATI

Sul Sito dello SPISAL sono messi a disposizione i contenuti dei Piani Mirati di Prevenzione implementati dall'Ente stesso, comprensivi di tutto il materiale documentale di riferimento per:

- Settore Legno
- Settore Logistica
- Settore Metalmeccanica

Link ad altri documenti Sito SPISAL - Piano Mirato di prevenzione

Apindustria Confimi Verona
associazione delle piccole e medie imprese
via Albere 21 - Centro Palladio - 37138 Verona
tel 045/8102001 Fax 045/8101988-8101966
info@apiverona.net
www.apiverona.it

PREVENZIONE INCENDI – Presentazione SCIA, visite di controllo dei Vigili del fuoco , disponibili linee guida
https://www.apiverona.it/prevenzione-incendi-presentazione-scia-visite-di-controllo-dei-vigili-del-fuoco-disponibili-linee-guida/

Al fine di aumentare la trasparenza dei procedimenti di prevenzione incendi, il Ministero dell'Interno – Direzione Centrale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha predisposto delle linee guida per il personale VV.F incaricato. Il Ministero dell'Interno - Direzione Centrale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha predisposto la linea guida d'indirizzo per l'effettuazione delle visite di controllo SCIA da parte del personale dei VV.F., ai sensi del regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti di prevenzione degli incendi ex D.P.R. 1° agosto 2011 n. 151.

Le linee guida sono articolate come segue:

- introduzione;
- deontologia del verificatore;
- organizzazione della visita di controllo;
- attività di preparazione al controllo;
- verifica delle condizioni del progetto di riferimento della SCIA;
- lista di controllo: reazione al fuoco; resistenza al fuoco; compartimentazione; esodo; gestione della sicurezza antincendio; controllo dell'incendio; impianto rivelazione e allarme; controllo di fumi e calore – smaltimento fumo e calore in emergenza; operatività antincendio; impianti tecnologici e di servizio;
- allegato: istruzioni per la verifica della corretta compilazione del modello CERT.REI.; istruzioni per la verifica della corretta compilazione del modello DICH.PROD.; Dichiarazione di Conformità DI CO o Dichiarazione Impiantistica DICH IMP degli impianti;
- fac-simile verbale di sopralluogo.

SOSTANZE PERICOLOSE - Modifica della Voce 63 dell'Allegato XVII: restrizione all'utilizzo del piombo
https://www.apiverona.it/sostanze-pericolose-modifica-della-voce-63-dellallegato-xvii-restrizione-allutilizzo-del-piombo/

Fonte Normachem
Fonte: EUR-Lex

Il 16 dicembre 2016, su richiesta della Commissione, l'Agenzia Europea per le sostanze chimiche (ECHA) ha presentato un fascicolo nel quale si dimostra che il piombo utilizzato come stabilizzante in polimeri o copolimeri in cloruro di vinile, PVC, viene rilasciato durante il ciclo di vita di tali manufatti, contribuendo all'esposizione umana a tale sostanza.

Apindustria Confimi Verona
associazione delle piccole e medie imprese
via Albere 21 - Centro Palladio - 37138 Verona
tel 045/8102001 Fax 045/8101988-8101966
info@apiverona.net
www.apiverona.it

Il Regolamento (UE) 2023/923 modifica la voce 63 del Regolamento REACH in merito alla restrizione sul piombo imponendo, al paragrafo 15, il divieto di immissione sul mercato di articoli in PVC contenenti piombo in quantità superiore allo 0,1% (con deroghe in applicazioni e casi specifici).

Gli stabilizzanti al piombo migliorano la stabilità termica del PVC durante il processo di compounding e la produzione di articoli. Il piombo contribuisce anche alla loro protezione dalla fotodegradazione. L'utilizzo di tale sostanza con queste finalità si è ufficialmente conclusa nel 2015, grazie ad una graduale azione da parte dell'Unione. Fa riflettere tuttavia il fatto che il 90% dei prodotti in PVC presenti attualmente nel territorio comunitario contengono piombo derivante da PVC di importazione da extra-UE. Si raccomanda pertanto di valutare attentamente l'importazione di tali manufatti da fuori UE.

La restrizione si applica con a partire dal 29 novembre 2024.
A titolo di deroga la restrizione non si applica:

- agli articoli in PVC componenti PVC flessibile recuperati fino al 28 maggio 2025;
- agli articoli e componenti rigidi in PVC recuperato fino al 28 maggio 2033 se la concentrazione di piombo è inferiore all'1.5% in peso di PVC rigido recuperato, gli articoli interessati da tale deroga sono:
- profili e fogli per applicazioni esterne negli edifici profili e fogli per applicazioni esterne negli edifici e nelle opere di ingegneria civile, esclusi pavimenti e terrazze;
- profili e fogli per pavimenti e terrazze, purché il PVC recuperato sia utilizzato in uno strato intermedio e sia interamente rivestito di uno strato di PVC o altro materiale la cui concentrazione di piombo sia inferiore allo 0,1 % in peso;
- profili e fogli destinati a essere utilizzati in spazi nascosti o vuoti negli edifici e nelle opere di ingegneria civile (ubicazione in cui risultano inaccessibili durante il normale utilizzo, salvo in caso di manutenzione: ad esempio, condotti per cavi);
- profili e fogli per applicazioni interne negli edifici, purché l'intera superficie del profilo o del foglio rivolta verso le zone occupate di un edificio dopo l'installazione sia prodotta con PVC o altro materiale la cui concentrazione di piombo sia inferiore allo 0,1 % in peso;
- tubi multistrato (esclusi i tubi per acque potabili), purché il PVC recuperato sia utilizzato in uno strato intermedio e sia interamente rivestito di uno strato di PVC o altro materiale la cui concentrazione di piombo sia inferiore allo 0,1 % in peso; f) raccordi, esclusi i raccordi per i tubi per acque potabili.

Sono inoltre esentati da tale provvedimento gli articoli che ricadono nel campo di applicazione dei seguenti Regolamenti e Direttive:

- Regolamento (CE) n. 1935/2004 (FCM);
- Direttiva 2011/65/UE (RoHS II);
- Direttiva 2009/48/CE (Giocattoli);
- Direttiva 94/62/CE (Imballaggi).

La restrizione inoltre prevede che per i fornitori di articoli in PVC contenenti PVC rigido recuperato con una concentrazione di piombo pari o superiore allo 0,1% vi sia l'obbligo, prima dell'immissione sul mercato di tali articoli, di apporre la seguente marcatura, in modo indelebile, visibile e leggibile: «Contiene e ≥ 0,1 % di piombo».

Apindustria Confimi Verona
associazione delle piccole e medie imprese
via Albere 21 - Centro Palladio - 37138 Verona
tel 045/8102001 Fax 045/8101988-8101966
info@apiverona.net
www.apiverona.it

I fornitori di articoli in PVC contenenti PVC rigido recuperato devono presentare alle autorità nazionali prove documentali a sostegno della dichiarazione di presenza di PVC da recupero.

Per gli articoli d'importazione la dichiarazione secondo le quali il PVC presente proviene da recupero devono essere accompagnate da un certificato rilasciato da un organismo terzo indipendente che fornisca un'attestazione equivalente della tracciabilità de del contenuto di riciclato.

In conclusione, consigliamo di porre una particolare attenzione ai prodotti provenienti da mercati Extra UE, e ai prodotti che contengono PVC da riciclo, dato che la restrizione in questione pone particolari obblighi ai prodotti rientranti in queste casistiche.

APPROFONDIMENTI

SICUREZZA SUL LAVORO - Agenti chimici pericolosi, istruzioni ad uso dei lavoratori
https://www.apiverona.it/sicurezza-sul-lavoro-agenti-chimici-pericolosi-istruzioni-ad-uso-dei-lavoratori/

Fonte www.inail.it

Reso disponibile da INAIL un opuscolo, aggiornato rispetto all'edizione precedente, che contiene una sintesi dei regolamenti REACH, CLP, SDS e fa riferimento al d.lgs. 81/2008 e s.m.i.

Approfondendo tematiche come la valutazione e gestione del rischio chimico, i valori limite di esposizione professionale, i DPI, la segnaletica di sicurezza, l'informazione e formazione e la sorveglianza sanitaria.

La presente pubblicazione, di carattere divulgativo e generale, è indirizzato alle figure coinvolte a vario titolo nella manipolazione dei agenti chimici e nella valutazione e/o gestione del relativo rischio, quali ad esempio lavoratori e RLS (rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza), datori di lavoro, personale dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP, ASPP) e figure comunque impegnate in materia di igiene industriale e sicurezza sul lavoro.

L'opuscolo, aggiornato rispetto all'edizione precedente, contiene una sintesi dei regolamenti REACH, CLP, UE n. 878/2020 sulle SDS e fa riferimento al Titolo IX, Capo I del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., approfondendo tematiche come la valutazione e gestione del rischio chimico, i valori limite di esposizione professionale, i dispositivi di protezione (DPI), la segnaletica di sicurezza, l'informazione e formazione dei lavoratori e la sorveglianza sanitaria.

Apindustria Confimi Verona
associazione delle piccole e medie imprese
via Albere 21 - Centro Palladio - 37138 Verona
tel 045/8102001 Fax 045/8101988-8101966
info@apiverona.net
www.apiverona.it

A ogni argomento è dedicato un capitolo, permettendo al lettore di concentrarsi anche solo su uno di essi. Il volume è corredato da alcuni elementi grafici che sintetizzano i concetti fondamentali, mentre alcune parti testuali approfondiscono alcuni argomenti ritenuti di particolare utilità e sono più esplicitamente indirizzate a coloro che hanno compiti di valutazione e gestione del rischio. Il linguaggio è semplice, pur rimanendo tecnicamente preciso e puntuale.

Questa pubblicazione può essere utilizzata come supporto per l'informazione e la formazione dei lavoratori e dei RLS sul tema del rischio chimico, delle schede dati di sicurezza e della classificazione ed etichettatura delle sostanze e delle miscele pericolose in base al regolamento CLP. In appendice sono riportati gli elenchi delle indicazioni di pericolo e dei consigli di prudenza che possono essere anche forniti ai lavoratori. L'appendice 3, introdotta in questa edizione, è destinata a coloro che individuano e scelgono i DPI e riporta i contenuti del documento liberamente scaricabile dal sito UNI "Criteri di scelta e uso dei DPI

Link al documento
dcpianificazione-comunicazione@inail.it

Apindustria Confimi Verona
associazione delle piccole e medie imprese
via Albere 21 - Centro Palladio - 37138 Verona
tel 045/8102001 Fax 045/8101988-8101966
info@apiverona.net
www.apiverona.it